



COMUNE DI ALPIGNANO
Settore Polizia Amministrativa

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Classificazione delle attrazioni
- Art. 4 – Imprese di nazionalità straniera

CAPO II - CIRCHI EQUESTRI ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE E SIMILI

- Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’attività
- Art. 6 – Domanda di autorizzazione
- Art. 7 – Criteri di assegnazione e rilascio dell’autorizzazione

CAPO III – LUNA PARK

- Art. 8 – Modalità di svolgimento dell’attività
- Art. 9 – Distinzione delle attrazioni
- Art. 10 – Domanda di autorizzazione
- Art. 11 – Criteri di assegnazione, graduatorie e rilascio dell’autorizzazione
- Art. 12 – Durata delle concessioni
- Art. 13 – Banchi e padiglioni dolciari

CAPO IV - SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 14 – Modalità di svolgimento dell’attività
- Art. 15 – Domanda di autorizzazione
- Art. 16 – Criteri di assegnazione e procedura di rilascio dell’autorizzazione

CAPO V – ARTISTI DI STRADA

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 – Assegnazione degli spazi
- Art. 17 – Rappresentanza
- Art. 18 – Subingresso
- Art. 19 – Sicurezza
- Art. 20 – Tasse e Tributi Comunali – Allacciamenti
- Art. 21 – Adempimenti e obblighi per l'utilizzo delle aree
- Art. 22 – Divieti e prescrizioni
- Art. 23 – Emissioni sonore

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Competenze degli uffici comunali
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 – Sanzioni accessorie
- Art. 27 - Norma di rinvio
- Art. 28 – Norme abrogate
- Art. 29 – Tutela dei dati personali
- Art. 30 – Entrata in vigore e prima applicazione

ALLEGATO A

AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale.

Ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 il Comune di Alpignano ha definito l'elenco delle aree cittadine, Allegato A, utilizzabili per:

- l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante quali circhi equestri ed esibizioni moto-auto acrobatiche;
- l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante per l'installazione ricorrente dei luna park (*luna park itineranti*);
- l'esercizio dell'attività di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante quali giostre, gonfiabili, teatrini dei burattini o marionette, balli al palchetto;
- l'attività spettacolare artistica di strada quali giocolieri, mimi, danzatori, musicisti, ritrattisti ecc.

L'elenco delle aree di cui all'allegato A, qualora se ne ravvisasse la necessità per motivi di urgenza ed a carattere di temporaneità, potrà essere modificato e approvato tramite specifica Deliberazione della Giunta Comunale.

Eventuali richieste di installazione, occasionali e temporanee, in aree non comprese nell'Allegato A, saranno valutate e approvate dal Direttore d'Area competente, su conforme indicazione della Giunta Comunale, e non costituiranno variazione al presente Regolamento.

Durante i periodi di attività dei luna park potranno essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante singole (massimo 3 attrazioni), con una distanza superiore a 1 km, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi.

Le installazioni di attrazioni all'interno di spazi che ospitano manifestazioni (comunali e non) di vario genere quali: street food, feste e simili, possono derogare l'allegato A nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente, per un massimo di tre attrazioni, la cui documentazione dovrà pervenire, agli uffici competenti, almeno 10 giorni prima della manifestazione stessa.

Il presente Regolamento persegue il fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, pubblica incolumità, anche in conformità a principi di ordine tecnico/manutentivo, si applica a tutto il territorio comunale, e per quanto compatibili anche alle attività di cui al primo comma esercitate sulle aree private.

Articolo 2 - FONTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", artt. 68 e 69;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", Titolo III;
- Codice Penale art. 666;
- Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23.04.1969 e successive, ultimo aggiornamento del 27.06.2024;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;
- Ministero dell'interno, prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8);
- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23.05.2003 (G.U. Del 24/07/2003, n. 170).
- Decreto del Ministero dell'Interno 18.05.2007 (G.U. Del 14/06/2007, n. 136).

Articolo 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

“Ai sensi della Legge n. 337 del 18 marzo 1968, art. 2: “Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”.

In particolare, per “attrazione” si intende la singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale.

Con Decreto Ministeriale del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981 e successive integrazioni, le attrazioni sono suddivise come segue:

- *Sezione I: Piccole attrazioni a funzionamento semplice, Piccole attrazioni, Medie attrazioni, Grandi attrazioni,*
- *Sezione II : Balli a palchetto (o Balere)*
- *Sezione III : Teatri viaggianti*
- *Sezione IV : Circhi equestri*
- *Sezione V: Esibizione moto – auto acrobatiche*
- *Sezione VI : Spettacolo di strada*

Le attrazioni comprese nella sezione I e definite dal Ministero “piccole a funzionamento semplice”, funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a 1,5 mt (pugnometro, calciometro, oroscopi, etc) ai fini del presente regolamento non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, saranno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti in collaborazione con il professionista responsabile della sicurezza.

L’esercizio dell’attività degli spettacoli viaggianti necessita del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 69 T.U.L.P.S. I titolari delle predette attività dovranno inoltre munirsi di licenza di agibilità di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., qualora rientranti nei casi previsti dalla vigente normativa in materia. Allo scopo verranno esperiti gli accertamenti tecnici necessari secondo il disposto del DM. 19.08.1996.

Articolo 4 - IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera appartenenti alla Comunità Europea hanno i medesimi diritti di un’impresa italiana.

Il medesimo trattamento viene applicato alle imprese extracomunitarie, a condizione di reciprocità tra i Paesi, salvo specifiche deroghe normative.

Tutte le imprese, di qualsiasi nazionalità, sono tenute all’osservanza del presente Regolamento.

CAPO II CIRCHI EQUESTRI ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE E SIMILI

Articolo 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività dei circhi equestri e di esibizione di moto-auto acrobatiche le aree comunali individuate sono indicate nell’allegato “A”.

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l'occupazione per motivi di sicurezza, pericolosità o diversa occupazione.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell'Area competente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

Articolo 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di concessione per l'installazione degli spettacoli viaggianti di cui al presente Capo deve pervenire almeno 60 giorni prima del presunto inizio.

Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive e archiviate.

La domanda, redatta su apposita modulistica in bollo, per essere validamente esaminata dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) l'eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza), telefono, indirizzo di posta elettronica e posta certificata (se posseduta);
- c) le precise dimensioni della struttura (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa e la capienza complessiva;
- d) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- e) il periodo preciso di svolgimento dello spettacolo, con specificazione dei giorni precedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e smontaggio;
- f) natura, programma ed orario degli spettacoli;
- g) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
- h) la data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Alpignano;

L'area verrà concessa soltanto nel caso in cui, al momento della ricezione della domanda, non siano già programmate o autorizzate altre manifestazioni nell'area interessata negli stessi giorni richiesti dall'esercente.

Articolo 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune procederà alla verifica delle domande validamente pervenute, ed alla stesura della graduatoria, dando precedenza al complesso che non si è mai esibito in Alpignano e, in subordine, a quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità, ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

In casi di parità, si procederà all'assegnazione della posizione in graduatoria mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dall'assegnazione i complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al richiedente che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.

In seguito alla comunicazione da parte dell’Ufficio Comunale competente circa l’accoglimento della domanda, e comunque almeno 40 giorni prima dell’inizio del periodo di svolgimento degli spettacoli, l’esercente dovrà provvedere alla consegna della seguente documentazione:

- copia dell’autorizzazione comunale di esercizio;
- copia della polizza assicurativa R.C.;
- copia del collaudo annuale dell’attrazione che si intende installare, in corso di validità;
- copia del documento di rilascio del Codice identificativo;
- tutta la documentazione tecnica relativa alla sicurezza dell’attrazione
- tutta la documentazione attestante l’idoneità dei locali ed impianti con la relativa rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi e pubblica sicurezza.

Nel caso in cui l’affollamento previsto, superi il limite imposto dalle vigenti norme di prevenzione incendi e pubblica sicurezza il titolare dovrà presentare la richiesta del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza.

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l’Ufficio di Polizia Amministrativa provvederà al rilascio dell’autorizzazione, che dovrà contenere:

- l’indicazione precisa ed il numero identificativo dell’attrazione autorizzata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di funzionamento del parco divertimenti (inizio e fine dell’attività);
- l’obbligo del rispetto del “Regolamento Comunale per la tutela dell’Inquinamento Acustico”, con eventuali limiti e prescrizioni;
- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l’attrazione;
- altre eventuali prescrizioni che l’autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.

CAPO III LUNA PARK

Articolo 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Per lo svolgimento delle attività proprie del Luna Park vengono individuate le aree dedicate nell’Allegato “A” al presente regolamento.

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti per la formazione dei Luna Park nelle aree di cui sopra sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento.

Si individua il numero massimo di 2 luna park consentiti in un anno solare, e precisamente nei periodi:

**Marzo – Aprile in occasione della Festa di San Giuseppe
Giugno - Luglio in occasione della Festa di San Giacomo**

La disponibilità delle aree, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all’assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l’accesso alle stesse aree, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l’occupazione per motivi di sicurezza, pericolosità o diversa occupazione.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell’Area competente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l’utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo. In tal caso, nulla sarà dovuto all’esercente a titolo di indennizzo o risarcimento.

Articolo 9 - DISTINZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni ammissibili al Luna Park, differenziate in base alle tipologie fissate dall'Elenco attività spettacolari attrazioni e trattenimenti approvato con Decreto Interministeriale, sono individuate fino ad un numero massimo come riportato alla posizione n. 5 dell'Allegato A.

La suddetta distinzione potrà essere soggetta a modifiche, variazioni e/o integrazioni approvate tramite specifica Deliberazione di Giunta Comunale.

Non saranno autorizzati parchi divertimento qualora dalle domande risultasse l'installazione di un numero inferiore a 6 attrazioni, esclusi i padiglioni dolciari.

Articolo 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di concessione per l'installazione degli spettacoli viaggianti di cui al presente Capo, redatte su apposita modulistica, devono pervenire entro il 30 Novembre di ogni anno per il periodo Marzo/Aprile, ed entro il 30 marzo di ogni anno per il periodo Giugno/Luglio.

Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive e archiviate.

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);
- l'eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza), telefono, indirizzo di posta elettronica e posta certificata (se posseduti);
- la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta, salvo modifiche o sostituzioni);
- il periodo preciso di svolgimento dello spettacolo, con specificazione dei giorni precedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e smontaggio;
- la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

L'area verrà concessa soltanto nel caso in cui, al momento della ricezione delle domande, non siano già programmate o autorizzate altre manifestazioni nell'area interessata negli stessi giorni richiesti per lo svolgimento del parco. Parimenti, la presentazione delle domande dello spettacolo viaggiante garantisce priorità a fronte di altre manifestazioni programmate in data successiva.

Articolo 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Nella prima settimana del mese di Gennaio di ogni anno per il periodo Marzo/Aprile, ed entro la prima settimana del mese di Aprile per il periodo Giugno/Luglio, il Comune procederà alla verifica delle domande validamente pervenute, e stilerà un elenco di richiedenti per ciascun periodo, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza (grande – media – piccola) e del punteggio attribuito – per ciascuna categoria - tenendo conto dei seguenti criteri:

1. **Maggior anzianità di frequenza nello stesso periodo con lo stesso tipo di attrazione.** Per ogni anno di frequenza: **punti 1;**
2. **Maggior anzianità di domanda:** per ogni anno di presentazione della domanda, per lo stesso periodo, senza concessione: **punti 0,5;**
3. **Novità dell'attrazione:** intese come attrazioni che costituiscono innovazione: **punti 0,5**

Il punteggio deriva dalla somma dei punti accumulati secondo i criteri di cui sopra.

Le graduatorie saranno stilate in base al punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto dal comma precedente, ed in riferimento allo stesso tipo di attrazione, come distinte al precedente art. 9 (grandi – medie - piccole). A parità di condizioni prevale l’anzianità di mestiere relativa all’attrazione per cui si fa domanda, risultante dalla data di rilascio dell’autorizzazione comunale per l’attrazione.

L’anzianità di frequenza è individuale, e continua a produrre effetti anche nel caso in cui il titolare sostituisca l’attrazione, purché della stessa tipologia e con il medesimo ingombro. La **sostituzione** va richiesta ed autorizzata per iscritto.

L’assenza per un solo anno, opportunamente giustificata e preventivamente comunicata all’Ente non pregiudicherà l’anzianità di frequenza.

L’assenza per due anni consecutivi, anche se per giusta causa, comporterà l’esclusione dalla manifestazione per i due anni successivi, pur conservando l’anzianità di frequenza pregressa.

Per la prima applicazione del presente Regolamento, si partirà a valutare l’anzianità di frequenza e l’anzianità di domanda accumulate soltanto nel corso degli ultimi 5 anni.

Almeno 60 giorni antecedenti l’installazione verrà effettuata la valutazione circa la

L’assegnazione delle concessioni verrà fatta dal Comune di concerto con le associazioni di categoria, convocate almeno 30 giorni prima dell’evento.

Qualora, in relazione alla capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori sia richiesta la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, contestualmente alla domanda dovrà essere esibita la modulistica ed il versamento dei diritti per la convocazione del sopralluogo della Commissione.

Articolo 12 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo di concessione dell’autorizzazione non potrà essere superiore all’intera durata del parco divertimenti, e comunque non superiore al periodo riportato nell’allegato A.

Articolo 13 - BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

Sono considerate attività complementari ai Luna Park i banchi e i padiglioni dolciari.

I banchi e i padiglioni dolciari possono essere inseriti nell’area oppure nelle aree adiacenti identificate dall’Ente. Essi rispettano tutte le norme del presente Regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico- sanitaria.

Alle domande, che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 del presente Regolamento, dovranno essere allegate le fotocopie:

- dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- dell’autorizzazione sanitaria relativa all’auto banco e/o padiglione;
- dell’assicurazione del mezzo, in corso di validità;
- La carta di esercizio e l’attestazione annuale;

Il nominativo di ogni richiedente verrà inserito in graduatoria tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente art. 11. Verranno assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico.

CAPO IV **SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Articolo 14 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, come definite all’art. 1 del presente Regolamento, vengono individuate le aree indicate nell’Allegato A.

Tali aree sono concesse, su richiesta, a singole attrazioni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE / GIOCHI GONFIABILI / PISTA GHIACCIO. La disponibilità dell’area e l’ingombro massimo sono determinati dal competente ufficio che ne valuterà l’assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l’accesso all’area stessa, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l’occupazione per motivi di sicurezza, pericolosità o diversa occupazione.

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti di cui sopra sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell’Area competente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l’utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo. In tal caso, nulla sarà dovuto all’esercente a titolo di indennizzo o risarcimento.

Gli ARTISTI DI STRADA con attività “a cappello” sono autorizzati ad occupare il suolo pubblico senza alcuna domanda né autorizzazione in qualsiasi periodo dell’anno, a condizione che non creino intralcio alla viabilità anche pedonale. (come indicato al Capo V del presente Regolamento).

Nel caso di manifestazioni organizzate dal Comune, o a cui il Comune ha fornito il patrocinio, sarà possibile concedere, a discrezione della Giunta Comunale e sentito il parere degli uffici competenti, l’installazione di altre attrazioni esclusivamente della tipologia “GONFIABILI” od eventualmente di “PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI” anche al di fuori delle aree e dei periodi disposti dal presente Regolamento. Sarà inoltre consentita l’installazione di banchi e padiglioni dolciari, a completamento dell’offerta della manifestazione.

Tali assegnazioni saranno “una tantum”, e pertanto non concretizzeranno diritti di anzianità o frequenza, non potranno essere concesse al medesimo titolare per più di una volta l’anno e non tutti gli anni, al fine di garantire un’adeguata turnazione.

In tal caso, le domande dovranno essere formulate a norma del successivo art. 15, e dovranno pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’evento. Per i banchi e padiglioni dolciari si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 13.

Articolo 15 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L’esercente interessato all’installazione della propria attrazione in una delle aree indicate nell’Allegato A, deve far pervenire al Comune domanda redatta su apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dell’installazione.

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);

- il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie;
- l'area a cui la richiesta si riferisce ed il periodo preciso di occupazione;
- la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
- la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza con relativo codice identificativo, come da elenco ministeriale;
- le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta, salvo modifiche o sostituzioni), nonché il peso totale dell'attrazione.

Il titolare dell'attività dovrà attenersi alle norme nel rispetto del vigente **“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”**, approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 15 del 28.07.2020 e modificato con D.C.C. n. 30 del 29.06.2021 e n. 29 del 22.05.2023.

Articolo 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Scaduti i termini di cui all'art. 29 per la presentazione delle domande, qualora vi siano più domande concorrenti, l'Ufficio Polizia Amministrativa procederà alla stesura delle **graduatorie**, distinte per area, tenendo conto della data di presentazione della domanda.

In seguito alla comunicazione da parte dell'Ufficio comunale competente circa l'accoglimento della domanda, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, l'esercente dovrà provvedere alla consegna della seguente **documentazione**:

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio per l'attrazione indicata nella domanda;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- copia del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare, in corso di validità per il periodo di occupazione;
- indicazione del numero identificativo dell'attrazione, se non già presente in altra documentazione presentata.

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Polizia Amministrativa provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S., che dovrà contenere:

- l'indicazione precisa ed il numero identificativo dell'attrazione autorizzata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di svolgimento dell'attività (inizio e fine dell'attività);
- l'obbligo del rispetto del vigente **“Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico”**, con eventuali limiti e prescrizioni;
- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione;
- altre eventuali prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.

CAPO V ARTISTI DI STRADA

Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo.

Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione:

Cantanti, suonatori di strumenti, e anche band itineranti, danzatori, giocolieri, equilibristi, acrobati, trampolieri e mangiafuoco, clown, mimi, statue viventi e illusionisti, pittori, ritrattisti, caricaturisti, scultori e madonnari, burattinai, saltimbanchi, skater, writer, body artist, o similari.

L'esercizio di tali attività è consentito nel rispetto delle normative vigenti ed è esclusa alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse e quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 mt lineari di distanza o a meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a 4 mq;
- d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale di pubblica sicurezza;

L'esercizio delle attività artistiche di strada è consentito nelle aree pedonali, senza arrecare intralci alla libera circolazione pedonale.

Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione a tempi, luoghi e attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, con l'osservanza degli orari in esso indicati oltre i quali è fatto divieto di emettere suoni e rumori, al fine di evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

CAPO VI **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 16 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione delle aree viene effettuata dal Direttore d'Area competente – in presenza degli esercenti interessati - in relazione alle effettive disponibilità di spazio presso l'area interessata come individuato nelle planimetrie indicate al presente Regolamento, ed in base alla graduatoria precedentemente stilata.

L'eventuale diniego motivato dovrà essere comunicato all'interessato almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione a mezzo Posta elettronica certificata o posta elettronica.

Articolo 17 - RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Direttore dell'Area competente, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il Direttore d'Area valuterà la sussistenza della comprovata necessità della rappresentanza. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare. E' invece sempre ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

Articolo 18 - SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di frequenza maturato dal cedente.

Il trasferimento, deve essere documentato allegando copia dell'atto di cessione, regolarmente registrato, nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata, secondo le modalità indicate dall'ufficio competente.

Articolo 19 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'installazione di impianti di pubblico spettacolo è sottoposta al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sono a carico degli esercenti le spese per la convocazione della Commissione di cui sopra e la produzione di tutta la documentazione attestante **l'idoneità dei locali ed impianti con la relativa rispondenza alle regole tecniche stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi e pubblica sicurezza.**

Articolo 20 - TASSE E TRIBUTI COMUNALI - ALLACCIAIMENTI

Richiamati il:

- “**Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)**”, approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 15 del 28.07.2020 e modificato con D.C.C. n. 30 del 29.06.2021 e n. 29 del 22.05.2023;
- “**Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n 63 del 21/04/2021;

L'occupazione del suolo pubblico e la Tassa sui Rifiuti sono riferiti ai tendoni e a tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, compreso l'eventuale vano cassa, con esclusione dei carriaggi e delle roulotte di abitazione.

I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, computando anche il periodo indicato come esente, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

Tali oneri dovranno essere assolti anticipatamente rispetto all'inizio degli spettacoli, secondo le modalità e le tariffe fissate dai relativi Regolamenti comunali vigenti e la documentazione attestate il pagamento dovrà essere esibita all'ufficio comunale competente almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, condizione obbligatoria per la consegna dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Sono inoltre a carico degli esercenti sia i costi che le procedure di allacciamento per la fornitura della corrente elettrica e dell'acqua a servizio degli spettacoli viaggianti, che dovranno avvenire mediante contratti temporanei con le aziende fornitrice.

Salvo diverse indicazioni della Giunta, in nessun caso è consentito l'allacciamento a punti luce o acqua di proprietà comunale, che verranno considerati abusivi e sanzionati di conseguenza.

Articolo 21 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

I titolari della licenza per l'attività di spettacolo viaggiante e simili sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento di quanto dovuto a titolo di canone unico e tributi comunali prima dell'inizio dell'attività.
L'esibizione al Comune della documentazione attestante il pagamento dovrà avvenire almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;
- divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- la sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi dovrà avvenire nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali;

- restituzione dell'area avuta in concessione alla scadenza prevista nelle medesime condizioni sussistenti alla consegna. Eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito affidato dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza. Nel caso di inadempienza al presente disposto, l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dell'area, rivalendosi nei modi consentiti dalla legge sul diretto responsabile;
- conclusione degli spettacoli secondo quanto in precedenza stabilito con gli uffici comunali e riportati sull'atto autorizzativo. Le eventuali proroghe saranno autorizzate dal Direttore competente.

Prima e dopo l'allestimento dell'attrazione verrà effettuato congiuntamente da un responsabile comunale e da un rappresentante dello spettacolo viaggiante apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Articolo 22 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree destinate agli spettacoli prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- installare ed esercitare un'attrazione priva di autorizzazione
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sotto forma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione, che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza;

Articolo 23 - EMISSIONI SONORE

Per tutti gli spettacoli viaggianti in cui sono previste emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, il titolare dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal "Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico".

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

All'Ufficio Polizia Amministrativa spetta la gestione delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento, e precisamente:

- ricezione e valutazione delle domande
- eventuali richieste di integrazione
- stesura delle graduatorie e assegnazione dei posti
- eventuale convocazione e gestione della Commissione Comunale di Vigilanza
- trasmissione degli elenchi esercenti, con indicazione delle attrazioni e gli spazi occupati, al concessionario incaricato della gestione del Canone Unico
- rilascio delle licenze ex art. 69 del T.U.L.P.S.

Al **Comando di Polizia Municipale** spetta il controllo:

- dell'ordine pubblico nei casi previsti dalla Legge;
- delle normative di pubblica sicurezza;
- dell'osservanza delle norme relative all'uso degli apparecchi sonori compreso il rispettivo orario di inizio e fine, allo scopo di tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico;

- della sistemazione delle carovane di abitazione;
- del rispetto delle norme igienico/sanitarie, compresa la gestione dei rifiuti;
- al rispetto da parte degli operatori di obblighi, divieti e prescrizioni di cui al presente Regolamento;
- di ogni altra norma stabilita dal presente Regolamento e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana

All' **Area Tecnica** è affidata:

- la preventiva verifica dell'idoneità dei luoghi deputati allo svolgimento delle manifestazioni **valutando** l'assenza di cause e circostanze che possano impedire l'accesso o l'utilizzo dell'area stessa, per motivi di sicurezza, pericolosità o diversa occupazione.
- la predisposizione dell'ordinanza sulla delimitazione alla circolazione dei veicoli per il tempo di insediamento delle attrazioni;
- la verifica delle aree prima e dopo l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti e le eventuali procedure di ripristino;
- ogni altra eventuale attività di natura tecnico-manutentiva si rendesse necessaria.

All' **Area Sviluppo e Tutela del Territorio** compete il rilascio delle autorizzazioni acustiche ed ogni altro adempimento di cui al vigente "Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico".

Articolo 25 - SANZIONI

Gli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti, a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle eventuali specifiche disposizioni, emesse in occasione della manifestazione, ed allo stesso relative.

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa disposizione di legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Segretario Generale del Comune di Alpignano.

Articolo 26 – SANZIONI ACCESSORIE

Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art. 25, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

1. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, oltre all'applicazione delle norme in materia della falsità negli atti, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale;
2. L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. La mancata osservanza dei predetti termini di presentazione della rinuncia comporterà l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni;
3. Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Comune, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima della scadenza della concessione, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, sarà applicata l'esclusione dalle assegnazioni per i due anni successivi;
4. Il concessionario che produrrà modifiche, alterazioni o danneggiamenti del suolo pubblico senza provvedere di propria iniziativa al ripristino dell'area sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di sei anni, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dei danni in sede civile;
5. Il titolare della concessione che non presenta la comunicazione di indicazione del rappresentante, o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione e l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni. Incorrerà

nella medesima sanzione anche il titolare della concessione che eserciti direttamente in altro luogo attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante;

6. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità competente comporterà l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria di ordine civile o penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 39;
7. La recidiva all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale nell'ambito della manifestazione in corso.

Per qualsiasi violazione accertata, potrà comunque essere inflitto un richiamo scritto, che comporterà il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione a cui si riferisce l'infrazione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge relative alla materia degli spettacoli viaggianti, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/00 e s.m.i. ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.

Articolo 28 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con lo stesso contrastanti.

Articolo 29 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. , il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'applicazione del presente Regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Articolo 30 - ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1) CIRCHI EQUESTRI

SITO	PERIODO POSSIBILE	ANNOTAZIONI
Piazza Berlinguer	Tutto l'anno tranne il mese di Luglio	Area mercatale – totale massimo 6 giorni

2) ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

SITO	PERIODO POSSIBILE	ANNOTAZIONI
Piazza 8 Marzo	Tutto l'anno	Area Mercatale – totale massimo 5 giorni

3) LUNA PARK

SITO	PERIODO POSSIBILE	ANNOTAZIONI
Piazza Unità d'Italia	Marzo	2 settimane
Piazza Berlinguer	Luglio	1 settimana

4) SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

SITO	PERIODO POSSIBILE	ANNOTAZIONI
Piazza Caduti per la Libertà	Tutto l'anno	
Piazza Berlinguer	Tutto l'anno	
Piazzale Area Commerciale Via Cavour	Tutto l'anno	

5) DISTINZIONE DELLE ATTRAZIONI

GRANDI ATTRAZIONI	N. 3	
MEDIE ATTRAZIONI	N. 6	E' ammessa la presenza di n. 1 attrazione per tipologia
PICCOLE ATTRAZIONI	N. 7	Sono ammissibili fino al numero massimo di 2 per tipologia
PADIGLIONI DOLCIARI	N. 2	(torrone, dolciumi tipici...)

L'area individuata in Piazza 8 marzo potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture al massimo 2 giorni prima e 2 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 7, o comunque per un totale di 4 giorni;

L'area individuata in Piazza Berlinguer potrà essere occupata dal mercoledì sera al martedì sera successivo.